

ANNO 2015
N. 60 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno 2015 , il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Assessore	Presente
VIDONI LORENZO	Assessore	Presente
ROMANINI ANDREA	Assessore	Assente
RINALDIS BEATRICE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MORO dott.ssa ANNA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSE

VISTO il Decreto legislativo di data 15 novembre 1993, n. 507 capo primo e successive modificazioni;
VISTO l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00;
VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;
VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";
VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 8;

VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646 e pertanto il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 è il 9 giugno 2015;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al bilancio di previsione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 1, comma 444, della L. 288/2012, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.1995 e modificato con la deliberazione consiliare n. 14 del 07.02.1996;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per il servizio delle pubbliche affissioni in vigore per l'anno 2014 ed approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 09.06.2014;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro "FAEIT" tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;

DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2014 è stata prorogata al 31.12.2015 la convenzione quadro 'FAEIT' tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.12.2014 che ha prorogato fino al giorno 31.12.2015 anche la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 10.09.2007;

VISTO il decreto n. 14 del 31.12.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della dott.ssa Campiello a responsabile dell'ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso tributario fino al 31.12.2015;

CONSIDERATO che con deliberazione giunta n. 3 del 15.01.2015 è stato approvato il programma risorse ed obiettivi provvisorio per l'anno 2015;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di richiamare integralmente la premessa sopra esposta;
2. di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per il servizio delle pubbliche affissioni (Allegato A) in vigore per l'anno 2014 ed approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 09.06.2014.

Con separata votazione

Propone

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Artegna, 04.05.2015

Il Responsabile
F. to Dott.ssa Valentina Campiello

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Artegna, 04.05.2015

Il Responsabile
F. to Rag. Daniela Turrini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ad esito favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime,

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DAICI ALDO

IL SEGRETARIO
F.to MORO dott.ssa ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art.1 comma 16 L.R.21/2003

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/06/2015 viene affissa all'Albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25/06/2015.
addì 10/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Morena Facini

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale.

Allegato A)

TARIFFE

Classe del Comune V^

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€14,047

€1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni mq. di superficie (tariffa base maggiorata del 100%)

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€28,094

€2,809

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8.5 la maggiorazione è del 100%.

- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie.

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€14,047

€1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie é compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 126,427

b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 84,284

c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 42,141

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7, c.7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego o di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq. di superficie, in base alla seguente tariffa:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{durata}}{\text{per anno solare}}$$
 non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese

€28,094

€5,618

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa

per ogni giorno tariffa	per i primi 30 gg. tariffa x giorno	dopo 30 gg tariffa x giorno
€3,510	€3,510	€1,754

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione é pari a:

Imposta = **€14,047**

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa eseguita l'imposta nella seguente misura:

Imposta = **€84,284**

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI O SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Imposta = **€42,141**

8. PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi

pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa:

Imposta = **€3,510**

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, é la seguente:

Imposta: **€10,534**

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

	<u>Diritto x durata</u>
per i primi 10 gg.	per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
€1,754	€0,525

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto é maggiorato del 100%;

1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.